

# **TI\_GERICHTE 60.2024.249 vom 8. Januar 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-01-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2024.249](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2024.249)

FR: TI\_GERICHTE 60.2024.249 du 8 janvier 2025

IT: TI\_GERICHTE 60.2024.249 del 8 gennaio 2025

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro il decreto di disgiunzione del procuratore pubblico. atto di accusa in procedura abbreviata

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato in data 16.9.2024 contro la pronuncia 5.9.2024 del procuratore pubblico, è tempestivo ( perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile ( BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

### **E. 1.3**

RE 1, imputato nel procedimento, ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP che venga esaminato nel merito se il decreto di disgiunzione, che lo riguarda direttamente, sia lesivo del principio dell'unità della procedura secondo gli art. 29 s. CPP, che tutelano anche i diritti della difesa.

### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

## **E. 2**

. 2.1. Giusta l'art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correatità o partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell'art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali.

### **E. 2.2**

Il principio dell'unità della procedura disciplinato all'art. 29 CPP caratterizza il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 1B\_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori [nell'accertamento dei fatti, nell'apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF

6B\_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di trattamento e fairness e serve l'economia processuale (decisione TF 6B\_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1). Il principio concerne il perseguimento e il giudizio: per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5). La decisione interessante la disgiunzione dei procedimenti – che deve essere l'eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza TF 6B\_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento, dell'autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B\_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell'economia processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B\_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.). Costituiscono motivi sostanziali secondo l'art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di disgiunzione di procedimenti penali) l'imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B\_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità (decisione TF 1B\_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l'arresto di un correo nell'imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B\_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B\_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B\_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l'introduzione di una lunga procedura di estradizione (decisione TF 1B\_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell'ipotesi di congiunzione di procedimenti penali) l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B\_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048). La decisione sull'attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo le circostanze, di disgiunzione del procedimento (sentenza TF 1B\_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.8.). Se i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest'ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c'è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all'accertamento dei fatti, all'apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [ DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione TF 6B\_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.]. Ai presupposti di legge giusta

gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei diritti di parte (decisione TF 6B\_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di partecipare all'interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e all'assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B\_590/2023 del 20.9.2023 consid. 1.1.3.].

### **E. 3**

. 3.1. Il 5.9.2024 il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento a carico di PI 1 per i fatti di cui all'inc. MP 2018.10252 dal procedimento a carico di PI 2 e RE 1. Il procuratore pubblico ha sostanzialmente ritenuto che PI 1, che aveva ammesso i fatti, aveva chiesto di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato, visti anche il suo ruolo e la sua partecipazione ridotti. Occorreva dunque disgiungere il suo procedimento da quello di PI 2 e di RE 1, di modo da permettere l'attuazione della procedura abbreviata, motivo di disgiunzione ammesso dal Tribunale federale. Il caso non presentava il rischio di decisioni contraddittorie. Nel corso dell'inchiesta era stato peraltro eseguito un confronto diretto tra PI 2 e RE 1. Le parti avevano potuto partecipare a tutti i verbali di interrogatorio. Un confronto diretto tra PI 1 e PI 2 oppure RE 1 avrebbe potuto avvenire, se del caso, nel corso del pubblico dibattimento, qualora il giudice di merito l'avesse ritenuto necessario.

### **E. 3.2**

RE 1 contesta detta conclusione (consid. o.).

### **E. 3.3**

Con ACC 213/2024 del 5.9.2024 il pubblico ministero ha promosso l'accusa a carico di PI 2 e di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusati congiuntamente di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di depositi del pubblico (ripetuta) [punto 2.]. Il reato di truffa è ipotizzato “ grazie anche alla complicità del contabile PI 1 ” (p. 2). Il reato di accettazione illecita di depositi del pubblico è ipotizzato con l'indicazione che PI 2 aveva incaricato “ parallelamente il contabile PI 1 di tenere la contabilità e di eseguire per lui i bonifici bancari di rimborso alla clientela ” (p. 109). L'ACC 212/2024 del 5.9.2024 (procedura di rito abbreviato) inerente a PI 1 ipotizza la sua complicità con PI 2 e RE 1 nei reati di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di depositi del pubblico (punto 2.). Di per sé, dunque, ci sarebbero le condizioni per applicare il principio dell'unità del procedimento ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lit. b CPP, ovvero per non disgiungere il procedimento penale.

### **E. 3.4**

Sono nondimeno presenti motivi sostanziali ai sensi dell'art. 30 CPP che giustificano la disgiunzione del procedimento penale.

#### **E. 3.4.1**

Il procuratore pubblico ha ritenuto per PI 1 un ruolo di complice e quindi – per definizione – un ruolo di mero coadiuvante nel contesto della commissione dei reati oggetto della promozione dell'accusa a carico di PI 2 e RE 1. Circostanza che per il magistrato inquirente, unitamente al fatto che PI 1 aveva ammesso i fatti, giustificava l'accoglimento della di lui istanza intesa alla procedura di rito abbreviato. Ora, secondo la giurisprudenza

(sentenza TF 1B\_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.8.), la decisione sull'attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo le circostanze, di disgiunzione del procedimento. Nel caso in esame non si può del resto ritenere che sussista un rischio particolare che un imputato possa addossare le responsabilità ad un altro imputato: anche se i fatti devono essere ancora compiutamente chiariti, i ruoli ed i compiti degli imputati sono stati accertati nel corso dell'istruzione. Il fatto che le versioni degli imputati non siano perfettamente univoche non osta peraltro ad una disgiunzione: è invero insito in un procedimento penale che le dichiarazioni non siano sempre coincidenti. Questa situazione non impedisce però una disgiunzione quando, come in concreto, il pubblico ministero ha ritenuto che ci fossero le condizioni per una procedura di rito abbreviato. Si ricorda che la promozione dell'accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP) [DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.; decisione TF 6B\_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.1.], per cui non si può, con l'impugnazione di un decreto di disgiunzione, attribuire a questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata delle accuse oggetto della promozione dell'accusa. Il reclamo contro un decreto di disgiunzione non può invero essere utilizzato per contestare la promozione dell'accusa, che non è impugnabile. Questa Corte non può del resto annullare la promozione dell'accusa nei confronti di PI 1 in procedura di rito abbreviato. Spetta infatti alla Corte delle assise correzionali, giusta l'art. 362 cpv. 1 CPP, decidere se la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna (lit. a), se l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa (lit. b) e se le sanzioni proposte sono adeguate (lit. c) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit., art. 362 CPP n. 2 ss.], ritenuto che – se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato – il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolta una procedura preliminare ordinaria (art. 362 cpv. 3 CPP) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit., art. 362 CPP n. 26]. Questa Corte non può evidentemente sostituirsi al giudice in questa valutazione. Lo scritto 5.9.2024 del procuratore pubblico inviato alle parti (doc. B, allegato al reclamo) non comprova peraltro alcuna particolare complessità del caso. Con detto atto il magistrato inquirente si è limitato a comunicare che aveva sussunto i fatti a determinati reati, e non ad altri, conformemente ai principi giurisprudenziali.

#### **E. 3.4.2**

Il fatto che la disgiunzione determini, per i correi e per i compartecipi, un'importante restrizione processuale dei diritti di parte, con riferimento all'art. 147 CPP, disposizione non applicabile in procedimenti distinti, non permette di inficiare detta conclusione. Il decreto di disgiunzione impugnato non priva infatti RE 1 del suo diritto di confrontarsi, nell'ambito del dibattimento a suo carico, con le dichiarazioni di PI 1 e, semmai, del suo diritto di farlo interrogare [in applicazione dell'art.

#### **E. 3.5**

Il decreto di disgiunzione è pertanto confermato. 4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un'adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 300.--, per complessivi CHF 1'300.-- (milletrecento), sono poste a carico di RE 1, \_\_\_\_\_. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, \_\_\_\_\_, CHF 900.-- (novecento) a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni

pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). 4.

Intimazione : Per conoscenza : Per la Corte dei reclami penali Il  
presidente La cancelliera

## **E. 6**

n. 3 lit. d CEDU (decisione TF 6B\_330/2021 del 15.9.2021 consid. 1.1.)]. Il diritto al contraddittorio del reclamante, e più in generale i suoi diritti di difesa, sarà quindi garantito nel suo procedimento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.